

ISTITUTO COSTANTE GRIS

CONVENZIONE PER ACCOGLIMENTO PRESSO IL CENTRO DI SERVIZIO PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI

Premesso che questo - Istituto Costante Gris - I.P.A.8. CF 80000510265, P.IVA 01243980263, con sede legale in via Tornì n. 51, Mogliano Veneto (TV) ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 84/2007 eroga servizi di assistenza alle persone anziane non autosufficienti;

che questo Istituto è inserito nel Piano di Zona territoriale dei Servizi alla persona e nel relativo Piano Locale della non autosufficienza per la residenzialità elaborato dall'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;

che l'ammissione al trattamento di residenzialità è definita dal Distretto Sociosanitario di residenza della persona da accogliere in Istituto dopo la valutazione effettuata in sede di U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale) come indicato nella scheda S.V.A.M.A. individuale dell'interessato all'accoglimento;

che l'esito della valutazione dell'U.V.M.D. ha determinato l'inserimento nella graduatoria gestita dall'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana per l'accoglimento in questa Struttura di persone anziane non auto sufficienti;

che la stessa U.V.M.D. ha approvato gli indirizzi generali per il Progetto di Assistenza Individuale (P.A.I.) in base al quale è programmato il carico assistenziale della persona da accogliere e la durata delle cure e degli interventi socio-sanitari e sociali da assicurare all'interessato;

visto il regolamento di applicazione dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 149 del 10.Febbraio.2012;

acquisita agli atti la scheda S.V.A.M.A. individuale dell'interessato all'accoglimento;

acquisita la domanda sottoscritta dalla persona da accogliere e/o dalla persona autorizzata per legge o obbligata ai sensi dell'art. 433 del codice civile;

acquisita altresì la nota n..... del del Comune di residenza dell'interessato che si esprime ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 6 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 in ordine all'eventuale integrazione della retta;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO ED IN
ATTUAZIONE DEGLI ATTI CITATI SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE:**

TRA

Istituto Costante Gris-1.P.A.B. con sede a Mogliano Veneto (TV) in via Torni n. 51, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Giorgio Pavan (Cod. Fisc. n. PVNGRG59M07H823A), nato a San Donà di Piave (VE) il 07/08/1959, domiciliato presso l'Ente per la carica che ricopre;

E

Il Sig./Sig.ra nato/a a
.....Prov. di il
residente in Via
..... n. del Comune di
..... Prov. Codice Fiscale
..... che agisce in qualità di obbligata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 433 del codice civile:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto l'assistenza e la cura del Sig./ Sig.ra accolto/a a tempo indefinito nel Centro Servizi per anziani non autosufficienti dell'Istituto Costante Gris per l'attuazione delle attività assistenziali indicate dall'U.V.M.D e che saranno concretizzate nel progetto di assistenza individuale dell'interessato.

Le attività di cura e di assistenza e la durata del progetto di assistenza individuale sono soggetti a variazione in ragione delle necessità e delle esigenze della persona accolta.

Ogni variazione è comunicata all'interessato o alla persona autorizzata ad agire in sua vece.

ART. 2 COSTI, CONTENUTI E MODALITA' DEL SERVIZIO

L'Istituto Gris assicura alla persona accolta l'assistenza socio-sanitaria e le prestazioni sociali ed alberghiere in via continuativa e verso il corrispettivo determinato nella quota retta di rilievo sociale il cui importo è definito alla data del 1 febbraio 2023 in 61,00 (euro sessantuno/00) giornalieri.

In caso di assenza dalla struttura la quota retta viene giornalmente proporzionalmente ridotta.

I servizi compresi nella retta riguardano:

1. il vitto distinto in: prima colazione; pranzo; merenda pomeridiana; cena; sono assicurate diete personalizzate ed interventi straordinari in caso di necessità;
2. l'alloggio previsto in: camera ad un letto con servizio di bagno; camera a due letti con servizio bagno; camera a tre letti con servizio bagno; nel centro di servizio sono previsti spazi comuni attrezzati di soggiorno interni ed esterni; servizi bagni attrezzati;
3. fornitura di materiale per incontinenza;
4. fornitura di teleria di prima necessità (lenzuola, asciugamani, etc.); lavaggio di teleria e vestiario;
5. attività assistenziali di rilievo sociale, socio-sanitario, di

cura alla persona e di segretariato sociale;

6. attività socio educative e ricreative con partecipazione ad iniziative di rappresentazioni teatrali, cinematografiche e ad escursioni e visite turistiche;

7. inserimento in cicli di attività terapico-riabilitative presso la palestra del centro di servizio e presso il centro idroterapico dell'Istituto;

8. assistenza medica con visite specialistiche ambulatoriali in sede;

9. assistenza religiosa e partecipazione a riti religiosi in sede.

Alla persona è assicurata l'assistenza sanitaria come previsto per il cittadino dal servizio sanitario nazionale con spesa a carico del medesimo sistema sanitario.

Previamente all'ingresso viene assicurata alla persona da accogliere una verifica delle sue esigenze sanitarie e sociali volta ad accertare se il Centro Servizi dell'Istituto è in grado di fornire adeguata risposta ai suoi bisogni. Il giorno dell'ingresso viene garantita una visita interna sanitaria per accertare lo stato di salute dell'ospite.

ART.3 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha inizio con la data di inserimento stabilita dall'Istituto Gris per il e termina con la dimissione della persona accolta nel centro di servizio.

ART. 4 MODALITÀ DI PAGAMENTO E RECUPERO CREDITI

Per il servizio offerto vengono corrisposti all'Istituto gli importi sopra indicati calcolati su base mensile da parte:

1. della persona che si obbliga ai sensi dell'art. 433 del codice civile Sig./racome sopra identificata che risponde direttamente e in solido con le seguenti altre persone obbligate ai sensi dell'art. 433 del c.c. meglio identificate:

A)

B)

C) del Comune di ai sensi degli artt.
2,3 e 6 della L. 328/2000;

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario:

1. entro 30 gg dalla data di fattura.

In caso di mancato o ritardato pagamento degli importi dovuti, l'Istituto provvede al loro recupero nei modi di legge attivando:

a) primo sollecito scritto all'immediato verificarsi del mancato pagamento;

b) secondo sollecito scritto decorsi inutilmente 10 gg dal primo sollecito;

c) ingiunzione formale e messa in mora con applicazione di interessi sull'ammontare del debito calcolato ai sensi del D.Lgs 231/2002;

d) avvio pratica legale.

In ogni caso il pagamento viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.231 del 09/10/2002.

Il costo del servizio come sopra valorizzato viene periodicamente aggiornato agli indici ISTAT con riferimento alla variazione dei prezzi per le famiglie di impiegati ed operai.

ART. 5 PAGAMENTO RETTA

Il beneficiario dei servizi o la persona autorizzata ad agire in sua vece ai sensi delle disposizioni di cui al titolo XII del c.c. o la persona obbligata ai sensi dell'art 433 del c.c., si impegna al pagamento della retta di servizio nei termini indicati dall'art. 4.

ART. 6 RIDUZIONE DEL PERIODO DI CONVENZIONE

L'Istituto può disporre, con ragionevole preavviso, la diminuzione del periodo di accoglimento in relazione a mutate ed aggravate necessità della persona accolta che richiedano servizi assistenziali di maggiore intensità sanitaria reperibili presso altre strutture.

ART. 7 ATTIVITA' PARTICOLARI

L'Istituto organizza iniziative di carattere sociale, ricreative e

riabilitative alle quali le persone accolte possono partecipare volontariamente e nel rispetto del progetto di assistenza individuale.

ART. 8 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Con comunicazione scritta notificata alla persona beneficiaria o alla persona autorizzata ad agire in sua vece o all'Istituto, la convenzione si intende risolta nei casi di legge e nei seguenti casi :

- su iniziativa dell'Istituto quando la persona accolta o colui che agisce in sua vece, incorra in gravi inadempienze agli obblighi convenzionali;
- su iniziativa di entrambe le parti qualora in qualsiasi momento le necessità di servizio della persona accolta risultassero non corrispondenti e non congruenti a quelle autorizzate dalla Regione Veneto per questo Istituto.

Con comunicazione scritta dell'Istituto, notificata al beneficiario o alla persona o ente autorizzati ad agire in sua vece, il rapporto convenzionale si intende risolto a fronte di inadempienze nei pagamenti di cui all'art.4.

ART. 9 RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati riguardanti la persona accolta sono tenuti e gestiti dall'Istituto nel rispetto delle indicazioni del D. Lgs 196/2003 in materia di riservatezza.

ART. 10 REGISTRAZIONE

La convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

La presente convenzione è composta delle premesse, che si intendono parte integrante dell'articolato, di n. 10 articoli ed è stesa in numero sette fasciate.

Mogliano Veneto li _____

Per il beneficiario il Sig./Sig.ra (.....)
obbligata ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;

Per l'Istituto Costante Gris I.P.A.B il Segretario Direttore

Dott. Giorgio Pavan.....

Le clausole contrattuali di cui agli artt. 2 (Contenuto e modalità del servizio), 3 (Durata), 4 (Modalità pagamento), 5 (Pagamento) 6 (Riduzione periodo convenzione) e 8 (Risoluzione) sono in particolare approvate ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

Per il beneficiario il Sig. /Sig.ra (.....)
obbligata ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;

Per l'Istituto Costante Gris I.P.A.B il Segretario Direttore **Dott. Giorgio Pavan**